

Giusfemminismo: profili teorici e provvedimenti legislativi

THOMAS CASADEI*

Feminist Legal Perspective: Theoretical Framework and Legislative Measures

Abstract: This paper aims at presenting the Gender Legal Studies as a “consolidated practice” against gender stereotypes. After having identified six different stereotypes categorizing gender, it focuses on three related issues: the transnational and local dimension of Gender Legal Studies; the particular idea of law they promote; the “androgynous” approach in jurisprudence. Finally, a “practical example” is offered looking at Frame Law 6/2014 of Emilia-Romagna Region.

Keywords: Stereotypes, Gender Legal Studies, Parity democracy, Androgynous approach.

1. Una teoria degli stereotipi e la possibilità dell’“unità androgina”

Da qualche tempo la questione degli *stereotipi* e delle *identità*, che sovente a essi sono associate, ha acquisito una sua specifica rilevanza nel dibattito giusfilosofico¹.

Un’opera di riferimento particolarmente utile a questo riguardo è certamente quella di Rebecca Cook e Simone Cusack: *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives* (2009)² in cui le autrici definiscono come *gender stereotypes* tutte le costruzioni sociali e culturali che distinguono uomini e donne sulla base di criteri fisici, biologici, sessuali nonché delle loro funzioni sociali e delle relazioni giuridiche da questi determinati. In particolare, ne identificano di quattro tipi:

- *sex stereotype*: si tratta di quello relativo al *Sesso*, imperniato sulle visioni generalizzate o sui preconcetti riguardanti gli attributi o le caratteristiche fisiche e/o biologiche di uomini e donne. Un esempio è la constatazione, in realtà frutto di generalizzazione, per cui gli uomini sono fisicamente più forti delle donne e alle varie norme giuridiche che ne discendono;
- *sexual stereotype*: si tratta di quello basato su certe qualità o *caratteristiche sessuali degli uomini e delle donne* che giocano un ruolo nei rapporti tra i sessi e nella loro regolamentazione (così come, sovente, nelle pratiche di violenza sessuale);
- *sex roles stereotype*: si tratta di quello relativo ai ruoli e alle regole di comportamento sociali, cui rinvia per esempio la tradizionale suddivisione tra *casalinga e pater familias*, o la più persistente idea che alle donne sia affidato, quasi per natura oltre che per cultura, l’ambito della cura;

* Professore associato di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

- *compounded stereotype*: si tratta di quello che scaturisce dalla sovrapposizione tra stereotipi di genere (del primo, del secondo, del terzo tipo) e altri stereotipi, come per esempio, quelli collegati all'orientamento sessuale, alla condizione di disabilità, allo status di migranti.

L'esito di questi approcci è il tendere a fissare le identità e i ruoli sessuali facendoli apparire come reali, universali, eterni, naturali, essenziali e/o immodificabili.

Credo che questa utile classificazione e tipologizzazione delle forme di stereotipi possa risultare più completa se si individuano una quinta e una sesta modalità che potremmo definire "ideologica" (*ideological stereotype*) ed "epistemologica" (*epistemological stereotype*), riprendendo alcune riflessioni – assai feconde – di Orsetta Giolo e di Alessandro Baratta rispettivamente in tema di *odierno femminismo* e di *paradigma di genere* riferito alla teoria del diritto.

Per "stereotipo ideologico" intendo quell'approccio, sovente veicolato dalle stesse esponenti del femminismo ma ancor di più da tutte le posizioni critiche del senso e del significato di questa prospettiva, che veda nella differenziazione un dato irremovibile che preclude la possibilità di individuare un'"unità di senso" (l'espressione è di Giolo) del pensiero delle donne e del femminismo stesso³.

Per quanto riguarda lo "stereotipo epistemologico", si tratta di una radicata convinzione tale per cui pare impossibile poter abbattere la "barriera del genere" superando la differenza dei generi stessi in "un'unità più alta che convive con le differenze e al tempo stesso le riduce e le relativizza" (sono espressioni di Baratta)⁴.

Questo stereotipo di natura epistemologica – che rende statica e immutabile la *dicotomia* "maschile-femminile" – ha un preciso impatto sulla visione delle istituzioni e delle leggi, e dunque – più in generale – del diritto e degli ordinamenti e di fatto ha determinato, schematicamente, due opposte concezioni:

- da un lato, quella tale per cui il diritto e il mondo delle istituzioni sono "maschili" (il diritto stesso è "patriarcato") e dunque, come del resto hanno a lungo suggerito ampi settori del "femminismo della differenza"⁵ e dei *Critical Legal Studies*, occorre rifiutare "il diritto come un sistema che opprime ideologicamente le donne" (mutuando un'espressione di Frances Olsen⁶);
- dall'altro lato, quella tale per cui devono essere le donne, in quanto appartenenti a un genere storicamente subordinato e sottomesso, ad emanciparsi conquistando l'eguaglianza di diritti ("femminismo dell'uguaglianza o riformista") mediante l'estensione delle qualità e dei criteri propri del diritto moderno (razionale, attivo, ecc.), cioè "*sfidando* il sistema giuridico a essere fedele ai suoi propri principi"⁷.

Se la prima opzione, di fatto, non rileva particolarmente all'interno di un ragionamento che concepisca la possibilità di abolire il patriarcato mediante l'apporto delle istituzioni, del diritto e della legislazione (secondo una concezione storicamente radicata e non naturalistica), la seconda, in tempi recenti, pare aver segnato il passo, specie se guardiamo al contesto italiano. Il fatto che siano le donne in quanto tali all'interno del sistema politico e istituzionale a condurre la lotta contro l'ostilità o l'indifferenza degli uomini pare non poter generare trasformazioni radicali.

La via, questa l'ipotesi che sorregge le riflessioni che stiamo svolgendo, pare allora quella di contrastare e abolire il quinto e il sesto stereotipo (quelli che abbiamo definito

“ideologico” ed “epistemologico”) come premessa essenziale per contrastare anche gli altri quattro e i loro esiti; si potrebbe così realizzare, in concreto, una legislazione che faccia tesoro delle conquiste dei movimenti delle donne e frutto di una “mente legislativa androgina” che si occupi di tutte le sfere di vita, ponendo, di fatto, la questione della disegualianza di genere nel diritto e nelle istituzioni, nella politica e nei mondi del lavoro, nella società e nell’immaginario, come questione centrale condivisa, *per le donne e anche per gli uomini*. Si riprenderebbero, in questo senso, intuizioni già di Simone de Beauvoir ma anche di Harriet Taylor⁸, nonché, più di recente, di una giovane scrittrice nigeriana come Chimamanda Ngozi Adichie, autrice del pamphlet *Dovremmo essere tutti femministi* (2015).

2. Contro gli stereotipi: il giusfemminismo come “pratica diffusa” e la prospettiva della democrazia paritaria

La riflessione teorica si confronta costantemente con le istanze che promanano dai movimenti sociali e si muove in un rapporto continuo con gli interventi legislativi e giudiziari, influenzando su di essi e ricevendone stimoli: questo tipo di processo *bottom-up* sta alla base anche del *giusfemminismo*.

Se si pone attenzione ai quadri normativi europeo e internazionale⁹ ciò è particolarmente evidente: si pensi alla “Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” (CEDAW, 1979) in Italia ratificata e resa esecutiva con la Legge 14 marzo 1985, n. 132; alla “Convenzione di Istanbul” dell’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con la Legge 27 giugno 2013 n. 77; alla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”; al “Trattato sull’Unione europea” (TUE) e al “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE), e ancora alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione; ai principi della “Carta Europea per l’eguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale” promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa: questi testi e provvedimenti concorrono a delineare, per il nostro paese, un contesto in cui possano essere *effettivamente* perseguibili la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale e il “difficile cammino della democrazia paritaria” (D’Amico, 2011). Oggi pare immaginabile – grazie all’“ampliamento di sguardo” generato dai movimenti delle donne (per riprendere un’espressione che dà il titolo a un recente volume di Anna Loretoni [2014]) – lo sviluppo di un intero sistema ispirato ai principi della “cittadinanza sociale responsabile” e al rispetto per la “cultura plurale delle diversità”, ovvero, ciò che mira all’“uguale valorizzazione delle differenze” di ciascuno con riferimento al godimento dei diritti, senza che al termine ‘differenza’ sia associato alcun carattere discriminatorio, come suggerisce, tra gli altri, Luigi Ferrajoli (2007, vol. I: pp. 795-797).

Ciò significa legittimare e poter assumere decisioni di forte impatto sulla vita democratica delle società contemporanee e, per alcuni versi, per cercare vie alla sua profonda crisi¹⁰; ovvero, accettare la sfida di proposte sostanziali per una riforma complessiva del diritto all’insegna della parità, di una prospettiva generale di trasformazione della società.

Considerando una letteratura consolidatasi negli ultimi anni, a livello internazionale ma – cosa ci interessa più da vicino in questa sede – molto di recente anche a livello italiano, credo si possano individuare tre profili significativi che caratterizzano il giusfemminismo contemporaneo¹¹.

Prima di prenderli in esame, credo sia tuttavia utile svolgere due rapide considerazioni preliminari, di natura terminologica e concettuale.

Intendo qui per ‘giusfemminismo’ quella “teoria femminista del diritto che mira a svelare l’origine ‘sessista-maschile-sessuata’ del diritto e a proporre una riarticolazione dell’impianto teorico e pratico che regge i concetti e gli strumenti giuridici in un’ottica inclusiva delle diverse soggettività”¹².

Utilizzo in questa sede l’espressione ‘giusfemminismo’, anziché quella interscambiabile di ‘femminismo giuridico’, poiché l’intento precipuo è quello di collocare la riflessione femminista sul diritto non tanto nell’alveo dell’articolatissimo dibattito sul femminismo quanto piuttosto nell’orizzonte di riflessione filosofico-giuridico: da questo punto di vista le teorizzazioni e le prassi che ne scaturiscono paiono andare oltre i più consolidati filoni del ‘giusnaturalismo’, del ‘giuspositivismo’ e del ‘giusrealismo’ e fornire le basi per un’operatività innovativa sul piano legislativo e istituzionale, come si vedrà nella parte conclusiva di questo contributo¹³.

Veniamo ora ai tre profili sopra menzionati che meritano, a mio avviso, di essere inquadrati più precisamente.

In primo luogo, la *dimensione internazionale* del giusfemminismo e, al tempo stesso, il suo possibile *radicamento territoriale*. La libertà femminile è *transnazionale*: Ong, movimenti, gruppi di donne sparsi per il mondo rivendicano diritti, chiedono diritti come strumenti per ribellarsi all’autoritarismo patriarcale e istituzionale, per immaginare e costruire nuovi modelli di convivenza (cfr. Bhavnani, Foran, Kurian, 2003). Storie di lotta e di liberazione dunque che si ripetono, da un luogo all’altro, da un’epoca all’altra; i diritti non esauriscono l’azione politica, ma costituiscono un fondamentale vettore di mobilitazione, rappresentano fattori conflitto, ma anche elementi di costruzione di reciproche solidarietà e responsabilità; ciò che porta, del resto, a reinterrogarsi sulla cultura dei diritti a partire da uno sguardo davvero “globale”, o più precisamente “glocale” e “lobale”. Ne scaturisce una trama di discorso che ha avvicinato – dopo incomprensioni e distanze – donne bianche emancipate o ancora in cerca di una compiuta e completa emancipazione, con donne migranti, del sud del mondo, indigene, islamiche, afro-americane, ispaniche. Sono così scaturiti alcuni processi unitari – basi fondamentali per smontare lo “stereotipo ideologico” – che hanno portato per esempio all’approvazione di un documento importante come la Convenzione di Istanbul (2011), in grado ora di influenzare diverse legislazioni nazionali e regionali; essi si intrecciano con azioni, *anche sul piano legislativo*, di scala territoriale, nonché con molteplici “buone pratiche” disseminate su scala locale¹⁴. Con riferimento al contesto italiano, si pensi all’opera, quotidiana eppur straordinaria, condotta dalle Case delle donne e dai Centri anti-violenza, alla miriade di iniziative realizzate dall’associazionismo femminile e dai Centri di documentazione dedicati alle questioni di genere.

Il femminismo è certamente, ancora oggi, un movimento eterogeneo e complesso (per metodi, approcci, prospettive), che si è sviluppato con caratteristiche diverse a

seconda dei luoghi e dei tempi, e tuttavia da qualche tempo esiste una maggior consapevolezza del fatto che sia un movimento *globale* (cfr. Antrobus, 2004; Marx Ferree, Tripp, 2006), che persegue obiettivi con campagne e mobilitazioni che trovano approdo nella sfera giuridica e istituzionale: si pensi a quella contro le mutilazioni genitali femminili o a quella per l'estensione e l'effettività del diritto all'istruzione e ai saperi a prescindere dalle disponibilità economiche soggettive (l'antica sfida lanciata da Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges, ripresa da Harriet Taylor e dall'intero movimento delle donne, oggi centrale nell'approccio delle capacità di Martha C. Nussbaum e nei Rapporti sullo sviluppo umano dell'ONU). Un discorso, questo, che vale anche per eventi di presa di coscienza reiterati in moltissime parti del mondo: da "One billion rising" al "V day". Eventi che vedono anche una progressiva partecipazione di uomini in forme di impegno maschile antisessista (cfr. Nardini, 2015).

In secondo luogo, significativa è la peculiare concezione del ruolo del diritto e dei diritti proposta dal giusfemminismo. Il diritto costituisce, infatti, per il movimento femminista un oggetto ambiguo e controverso. Esso ha inficiato, sovente, anche la visione dei diritti soggettivi, e questo è avvenuto specie dopo le conquiste esito della cosiddetta "prima ondata"¹⁵.

Se il femminismo emancipazionista, "dell'eguaglianza", crede nella funzione promozionale del diritto e nelle potenzialità dei diritti, le varie posizioni del femminismo "della differenza" tendono a schierarsi su due fronti, cogliendo un'ambivalenza insita nel diritto stesso: quella di chi si rivolge al diritto con prudenza ma nell'intento di utilizzarne comunque le potenzialità e quella di coloro che ritengono, invece, il discorso giuridico assolutamente incapace di dare risposte adeguate a quella che a lungo è stata definitiva come la "questione femminile". Un approccio, quest'ultimo, che ha determinato una critica radicale del sistema giuridico nella sua totalità e, di fatto, una "fuga dal diritto e dalla legislazione"¹⁶.

Il diritto, come hanno del resto sottolineato, tra le altre, giusfemministe quali Tove Stang Dahl (1986, p. 240), Frances Olsen (1990, p. 205), e la stessa Tamar Pitch (2004, pp. 76-77), non è per sua natura, struttura, vocazione, maschile, è un'attività umana, storica, una pratica sociale: esso ha una dimensione dinamica. Certamente esso è stato dominato a lungo, e per molti versi ancora ora lo è, dagli uomini/maschi (cfr. Ciccone, 2010), ma è possibile concepirlo e renderlo vivente, "rimetterlo al mondo" per così dire, entro una nuova concezione condivisa e fatta propria da donne e uomini.

È una *concezione dinamica e conflittuale del diritto* – e significativa è al riguardo l'evoluzione di una filosofa e avvocatessa come MacKinnon¹⁷ – che genera la possibilità di integrare ciò che a lungo è stato separato in guise di coppie contrapposte e antinomiche, secondo la logica di tipo binario dello "stereotipo epistemologico": *cura e giustizia* (come suggeriscono Joan Tronto [2006] e gli esiti più maturi dell'etica della cura); *sensibilità ai contesti e autonomia individuale* (con specifiche implicazioni sul piano morale e bioetico, come ha illustrato di recente Patrizia Borsellino [2015]); *particolarismo e universalismo*¹⁸ (come suggeriscono le prospettive dell'universalismo "contestuale" [Martha C. Nussbaum] o "della molteplicità" [Tamar Pitch]); *sfera privata e sfera pubblica*; nonché di rimarcare la decisiva funzione *simbolica* del diritto (posta all'attenzione sempre da MacKinnon ma anche dalla stessa Pitch).

Da questa angolazione, che conferisce al diritto funzioni simboliche, culturali, pratiche, i diritti, intesi come *claims*, possono modificare il diritto nel suo complesso, le legislazioni, gli assetti di potere, la società. E, in tal modo, il diritto e i diritti possono servire ad allocare risorse, economiche e politiche, in modo tale da *ridurre e tendenzialmente abolire le diseguaglianze*, senza disconoscere o discriminare le differenze.

In terzo luogo, il giusfemminismo sollecita e genera una nuova giurisprudenza, scaturiente dalla promozione di una cultura e di una *democrazia paritaria* (cfr. D'Amico, 2011; Alesso, 2012) che rinvia a un'ideale e concreta complementarità tra donne e uomini (Facchi, 1999, p. 151), e che necessita, più che di una mistica della separazione, di una versione blindata e singolare della soggettività femminile (per difenderla o dismetterla), dell'esperienza di una *womaness* dall'incarnazione multipla e diffusa, in grado di costituire un'autentica strategia egemonica che agisca a più livelli. Un "femminismo diffuso", insomma, esteso e comprensivo¹⁹.

Si profilano così, nel solco già indicato da Letizia Gianformaggio, una diversa idea di *eguaglianza* (ovvero un possibile superamento del "dilemma eguaglianza-differenza"), intesa come "parametro mobile" (Bernardini, Giolo, 2014), e una più articolata idea di *giustizia* (Pastore, 2012) comprensiva di tutte le soggettività, nessuna esclusa. Ciò è reso possibile dal cambio di punto di vista che la soggettività non conforme al modello neutrale rende praticabile. Si tratta di soggettività in relazione, consapevoli della propria vulnerabilità e parzialità, capaci di scorgere le diverse forme di discriminazione e oppressione, vicino a sé ma anche oltre i propri confini. E del resto, già Olympe de Gouges, alle radici del femminismo, nel suo interesse per i soggetti discriminati e assoggettati non si rivolgeva solo all'oppressione 'di genere' contro le donne ma anche a quella 'razziale' dei neri ridotti in schiavitù ("un'ingiustizia disumana da sradicare"), affrontando le ostilità degli ambienti economicamente dominanti dei *colons*, nonché ai poveri, ai bambini e alle bambine, alle persone malate e bisognose di cure (prospettiva analoga è quella indicata da Baratta, 1999, in part. pp. 102, 105, 109).

Lungo questi itinerari, si scorge di fatto l'azione in corso di un "nuovo giusrealismo"²⁰; del resto, questioni concrete come la legislazione antidiscriminatoria relativa ai luoghi di lavoro, i congedi genitoriali e la proposta di un congedo obbligatorio di paternità (cfr. Fanlo Cortés, 2015), il superamento delle barriere architettoniche e di accesso, i provvedimenti volti a rendere effettivo il diritto all'istruzione per ogni persona (a cominciare dalle bambine) nonché a far vacillare e, infine, sgretolare il "soffitto di cristallo" (quella barriera che, a parità di merito e di qualifiche, rende spesso irraggiungibili per le donne i ruoli apicali e decisionali: cfr. Simone, 2012; 2014), mostrano già in alcune normative vigenti l'operatività latente degli esiti più fecondi di un approccio giusfemminista.

Si tratta di un'operatività potenziale che può far sgorgare, abolendo gli stereotipi di ogni risma, pratiche concrete di superamento delle *diseguaglianze di genere* (e delle loro, supposte, giustificazioni)²¹. Queste ultime sono ancora assai radicate: a parità di lavoro le donne continuano ad avere retribuzioni e salari più bassi, svolgono per la quasi totalità il lavoro di cura nei confronti dei figli e degli anziani, sono altamente sottorappresentate nei luoghi delle decisioni politiche e istituzionali, nonché in quelli

del *management* e della produzione dei saperi; la crisi ha inoltre comportato un taglio significativo dei servizi sociali e ciò ha ricadute dirette sulle condizioni di vita delle donne (cfr. Pozzolo, 2015). Proprio per queste ragioni, dunque, è opportuno sviluppare una prospettiva giusfemminista e soprattutto tradurne in prassi normativa e giurisprudenziale approcci e principi-cardine.

3. Un esempio concreto: la prima “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” in Italia

Ad attestare la possibilità di mettere in atto pratiche concrete di contrasto alle diverse forme di diseguaglianza e di discriminazione di genere, credo possa risultare utile richiamare iniziative legislative che costituiscono l’esito di una riflessione giusfemminista impegnata nei molteplici settori e nelle diverse sfere che compongono la società contemporanea.

Emblematica può essere considerata, sotto questo profilo e con riferimento all’Italia, la prima Legge quadro regionale “per la parità e contro le discriminazioni di genere” n. 6/2014, approvata dalla Regione Emilia-Romagna e frutto di un articolato percorso²². Essa, radicando nelle istituzioni una teoria consolidata, mira a perseguire – come illustrato nel Titolo I [Disposizioni generali e norme di principi] – molteplici fondamentali obiettivi: far fronte ai dilemmi posti dalle culture e sorreggere iniziative volte a contrastare le “discriminazioni di genere” e, allargando il raggio di azione, “tutte le discriminazioni”; porre in essere assetti volti a promuovere pratiche di condivisione familiare e del carico di lavoro di cura dei soggetti più vulnerabili e bisognosi, nelle loro diverse condizioni (siano essi bambini e bambine, anziani/e, persone con disabilità, migranti, rifugiati/e), seguendo la prospettiva della condivisione della cura come paradigma politico; attivare percorsi che offrano risposte alle sfide bioetiche, alle manipolazioni della maternità (in tutte le sue sfaccettature), nonché ai diversi bisogni di cura e di benessere, compresi quelli della “medicina” e della “salute di genere”²³; realizzare assetti istituzionali, sociali ed economici in cui la parità sia effettiva, ricorrendo a strumenti come meccanismi di riequilibrio nella rappresentanza (“rappresentanza paritaria”)²⁴ e come il “bilancio di genere”²⁵; ancora, promuovere relazioni rispettose dei generi (che facciano i conti anche la questione delle immagini e della pubblicità veicolate dal potere e dallo sguardo maschile²⁶, nonché con quella del linguaggio²⁷), contrastando pervicacemente, in maniera sistemica e con lo sguardo rivolto dritto alla prevenzione oltre che al recupero delle vittime, tutte le pratiche di mercificazione sessuale e di violenza contro le donne²⁸.

Come è stato osservato (Vantin, 2016), il testo contiene previsioni significative in merito a tematiche già “tradizionalmente” associate alle discriminazioni di genere (come le violenze maschili contro le donne e le problematiche giuslavoristiche), nonché disposizioni che riguardano ambiti e temi “innovativi” (dagli stereotipi alla medicina di genere) e controverse (il riequilibrio nella rappresentanza istituzionale).

In particolare, alla tematica delle violenze di genere è dedicato il cuore della Legge 6/2014, ovvero il Titolo V, che si apre configurando le violenze nei confronti delle

donne – in linea con la Convenzione di Istanbul – come “violazione dei diritti umani” e come “espressione di una cultura discriminatoria e stereotipata basata su relazioni di potere diseguale tra uomini e donne” (Art. 13.1.b).

Altre tematiche rilevanti, di cui si è già accennata la centralità in via generale, sono quelle connesse al tema delle discriminazioni di genere nella sfera lavorativa e occupazionale nonché in quella dei contesti di cura. La Legge promuove, ad esempio, politiche di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare che mirano al riequilibrio dei carichi di lavoro e di cura all’interno della coppia, mediante esperienze di condivisione del lavoro, nuove tecnologie, servizi integrativi (educativi o assistenziali), e altri strumenti, anche sperimentali, come di volta in volta emersi dalla programmazione regionale (Art. 33). La maggiore parità nel mondo del lavoro che potrebbe scaturire implicherebbe una maggiore parità tra i partner a più livelli, essendo la prima una *precondizione* della seconda, non una sua conseguenza (Pozzolo, 2015, p. 219).

Un’elaborazione peculiare è poi quella rappresentata dal Titolo II in materia di rappresentanza paritaria: essa afferma esplicitamente l’adesione al principio della democrazia paritaria (Art. 4.1) attraverso l’introduzione di *specifici correttivi in tutti gli organismi associativi* operanti sul territorio regionale. Tale disposizione emerge dalla lettura combinata degli artt. 3, 51 e 117 comma 7 della Costituzione nonché dalle disposizioni contenute all’art. 3 della legge 120/2011 (in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati) e pare essere stata in parte recepita, seppur moderatamente, dalla più recente normativa nazionale in materia elettorale.

Un ulteriore aspetto inedito della Legge in esame consiste nell’introduzione (al Titolo IV) di disposizioni in materia di *salute e benessere femminile*, tematiche considerate per lo più irrilevanti dalle precedenti normative in tema di parità di genere e lotta contro le discriminazioni.

Gli argomenti trattati e i provvedimenti indicati dalla legge mostrano come le problematiche che ancora gravano sulle donne contemporanee e che rinnovano, quotidianamente, le *diseguaglianze di genere*, possano tradursi in battaglie giuridiche e, infine, in un nuovo diritto, in nuove istituzioni, in una *diversa* società.

Le questioni sopra elencate pongono alla riflessione filosofico-giuridica domande urgenti e chiedono al diritto e alle istituzioni risposte altrettanto urgenti²⁹, all’insegna di un “nuovo patto sociale”, in cui – ribaltando la logica del “contratto sessuale” criticata da Carole Pateman (2015) – “donne e uomini possano partecipare insieme a partire sia da ciò che li accomuna sia da ciò che li differenzia”³⁰.

È questo, credo, l’esito possibile di un percorso di sintesi delle istanze dei diversi femminismi e anche della concreta prefigurazione della “mente androgina” immaginata da Samuel Taylor Coleridge e ripresa da Virginia Woolf³¹. Non si tratta – si badi bene – di “disfarsi del genere” come ha proposto, seppure con alcune rivisitazioni successive delle sue argomentazioni, Judith Butler (2006), quanto di negare il genere come *separatezza* per affermare il genere come unità, ovvero l’essere umano stesso come genere, come ebbe ad affermare Baratta (1999). Un progetto (storicamente) pensabile e possibile solo – è bene affermarlo con nettezza – dopo il risultato epocale

dell'autoriflessione delle donne e dei loro movimenti di emancipazione e rivendicazione dei diritti. Tocca alle donne di oggi riappropriarsi di questa "memoria" e tocca agli uomini diventarne parte diligente (cfr. van der Gaag, 2014). Il terreno del diritto e delle istituzioni, quello della produzione normativa (a scopo promozionale o preventivo, come si è cercato di mostrare con riferimento alla legge quadro esaminata e alle *azioni di sistema* cui essa rinvia) costituiscono un banco di prova ineludibile e il giusfemminismo pare, dunque, una prospettiva molto appropriata che donne e uomini possono condividere, anche in seno a quei consessi istituzionali, oltre che nella quotidiana pratica sociale, in cui diseguaglianze, discriminazioni, stereotipi restano ancora una dura realtà.

Note

¹ Si veda, a titolo esemplificativo, Pozzolo, Verza, 2015.

² Per una presentazione e discussione del volume: Möschel, 2015, pp. 443-466.

³ Giolo, 2015a, p. 211. Si vedano anche: Giolo, 2015b; 2015c.

⁴ Baratta, 1999, p. 108.

⁵ Cfr. Pozzolo, 2015, e Giolo, 2015b, in part. p. 60.

⁶ Olsen, 1990, p. 207.

⁷ Baratta, 1999, p. 75.

⁸ L'auspicio di Simone de Beauvoir era la realizzazione della "vera forma" di rapporti tra donne e uomini, una complementarità, una riconosciuta e compiuta reciprocità. Esito non tanto di un "miracolo" quanto del paziente lavoro, in ogni ambito e in ogni sfera di giustizia, *insieme* di donne e uomini: cfr. de Beauvoir, 1961, p. 699. Dal canto suo, Harriet Taylor aveva affermato: "Pertanto, non solo nell'interesse delle donne ma anche degli uomini, e del progresso umano nell'accezione più ampia, l'emancipazione delle donne [...] non può fermarsi al punto in cui è?" (Mill, Taylor, 2008, p. 63).

⁹ Cfr. Corti, 2012.

¹⁰ Sui profili di tale crisi: Guaraldo, 2015, pp. 133-144.

¹¹ Per un quadro piuttosto dettagliato si veda la Bibliografia contenuta in "Atelier Femminismo giuridico" sul sito di IAPH-Italia, sezione dell'Associazione internazionale delle filosofe: <http://www.iaphitalia.org/bibliografia-principale/>.

¹² Così Giolo, 2015a, p. 41. Prosegue poi l'autrice: "L'obiettivo di questo orientamento giusfilosofico, dunque, è quello di smascherare l'ipocrisia che sta alla base della presunta neutralità del materiale giuridico offrendo una costruzione teorica critica nei confronti di quella classica, più rispettosa delle differenze e più efficace nel riconoscimento dell'eguaglianza delle persone. Dunque, l'approccio giusfemminista si caratterizza per la sua radicalità – per taluni versi sovversiva – e per la sua forte carica 'politica' e 'normativa', non solo perché propone una politica del diritto e una teoria normativa del diritto alternative a quella dominante, ma anche perché riquifica la visione – fintamente neutra – propria del pensiero giuridico classico come un teoria del diritto – in verità – fortemente intrisa a sua volta di ideologia e politicità" (pp. 41-42).

¹³ Riprendo qui alcune considerazioni sviluppate in Casadei, 2015, p. 149, e frutto di un dialogo con Susanna Pozzolo e Orsetta Giolo.

¹⁴ Per uno sguardo d'insieme: Pitino, 2015 e Scarponi, 2016².

¹⁵ Per una scansione storica del movimento femminista e delle sue diverse "ondate", da ultimo: Faralli, 2015; cfr., pure, Verza, 2009; Magaraggia, 2015.

¹⁶ Cfr. Morondo Taramundi, 2004.

¹⁷ Cfr., in part., MacKinnon, 2005.

¹⁸ Jiménez Cano, 2012. Il volume offre, nel suo complesso, una panoramica sui percorsi dell'assai vivace femminismo spagnolo. Un passaggio significativo, in questo contesto, è stata la "Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres", approvata dalla Camera dei deputati il 15 marzo 2007, su cui si può vedere Anón, 2008.

¹⁹ L'auspicio di Simone de Beauvoir sopra menzionato (cfr. nota 8) pare così, pian piano, potersi concretizzare. Si muovono in questa direzione Marchetti, Mascat, Perilli, 2012; Giolo, 2015a.

²⁰ Fineman, 2005. L'autrice, esponente di primo piano del giusfemminismo statunitense, dirige dal 1984 il "Feminist and Legal Theory Project".

²¹ Per una mappa analitica, si veda, da ultimo, Poggi, 2015, la quale distingue cinque tipi di disuguaglianze formali di genere.

²² Il percorso che ha condotto all'elaborazione della Legge in questione ha avuto inizio, nel 2012, con l'istituzione della "Commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini", dotata di poteri consultivi e, aspetto fortemente innovativo, legislativi: tale Commissione, composta di rappresentanti istituzionali di entrambi i generi, ha provveduto alla formulazione del testo di legge, recependo tre proposte di iniziativa popolare, e mantenendo un dialogo con le associazioni e gli enti locali mediante numerose informative di approfondimento svolte dalla Commissione, visite a tutti i Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna, udienze conoscitive aperte alla cittadinanza e alle organizzazioni impegnate nel contrasto alle discriminazioni di genere e alla promozione di pratiche di parità.

²³ A titolo esemplificativo si possono vedere i contributi della rivista *Italian Journal of Gender-specific Medicine*: <http://www.gendermedjournal.it/>.

²⁴ Su questo aspetto, altamente controverso anche nell'ambito della discussione femminista, si veda l'inquadramento teorico delle varie posizioni contenuto in Mancina, 2002, pp. 155-172. Per una disamina del dibattito più recente nel contesto italiano, con riferimento ai più recenti provvedimenti legislativi: Falcone, 2015.

²⁵ Si vedano, in merito, gli studi condotti a Modena dal GenderCAPP (unità di ricerca del CAPP – Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche: www.capp.unimo.it) e il Progetto GERPA realizzato a Ferrara: <http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/progetti/bilancio/gerpa>.

²⁶ Sul punto: Baudrillard, 2008, in part. pp. 149-178 ("Il più bell'oggetto di consumo: il corpo"); Capecchi, 2011.

²⁷ Su questi profili: Robustelli, 2000; 2014.

²⁸ La violenza maschile contro le donne si dispiega in molteplici forme e pratiche di differente impatto ma delle quali si può individuare un comune *background* teso alla dominazione: dalle molestie sessuali allo stupro; dai maltrattamenti agli atti di sopruso verso le donne migranti (che siano "badanti" o lavoratrici nelle campagne: cfr. Giolo, 2014; Sciarba, 2015) e all'abuso delle rifugiate; dalle nuove forme di servitù e schiavitù alle pratiche, a esse assai spesso connesse, dello sfruttamento della prostituzione forzata e della tratta (decisamente innovativa è stata, a questo proposito, la sentenza *Siliadin v. France*: cfr. Roccella, 2010, in part. pp. 431-433); e, ancora, dallo *stalking* (cfr. Sgarbi, 2015) alle violenze ripetutamente perpetrate che conducono al femminicidio (cfr. Spinelli, 2008, 2015; Giolo, 2014; Boiano, 2015; Verza, 2016).

²⁹ Ne sono concreta testimonianza i Piani antiviolenza approvati in diversi contesti regionali.

³⁰ Così Pitch, 2004, p. 140.

³¹ "[...] in ognuno di noi dominano due forze, una maschile e una femminile" afferma la scrittrice. "Forse Coleridge voleva dire questo, quando affermò che una grande mente è androgina. [...] voleva dire che la mente androgina è risonante e porosa; che trasmette l'emozione senza ostacoli; che è naturalmente creatrice, incandescente e indivisa" (Woolf, 2016, pp. 112-113).

Bibliografia

Alesso, I. (2012), *Il Quinto Stato. Storie di donne, leggi, conquiste. Dalla tutela alla democrazia paritaria*, Milano: Franco Angeli.

Anón, M.J. (2008), “Igualdad ‘ma non troppo’? Una reflexiòn critica sobre la reciente legislaciòn espanola en materia de igualdad entre mujeres y hombres”, *Sociologia del diritto*, 1: 77-115.

Antrobus, P. (2004), *The Global Women’s Movement. Origins, Issues and Strategies*, London: Zen Books.

Baratta, A. (1999), “Il paradigma del genere. Dalla questione criminale alla questione umana”, *Dei delitti e delle pene*, 1-2: 69-111.

Baudrillard, J. (2008), *La società dei consumi* (1974), Bologna: Il Mulino.

Beauvoir (de), S. (1961), *Il secondo sesso* (1949), Milano: Il Saggiatore.

Bernardini, M.G., Giolo, O. (2014), “Il ‘parametro mobile’. Note sul rapporto tra eguaglianza e differenza”, *Filosofia politica*, 3: 505-520.

Bhavnani, K.K., Foran, J., Kurian, P. (eds) (2003), *Feminist Futures. Reimagining Women, Culture and Development*, London: Zed Books.

Boiano, I. (2015), *Femminismo e processo penale. Come può cambiare il discorso giuridico sulla violenza maschile contro le donne*, Roma: Ediesse.

Borsellino, P. (2015), “Una bioetica non femminista ma attenta ai diritti delle donne”, in Th. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino: Giappichelli, pp. 117-128.

Butler, J. (2006), *La disfatta del genere* (2004), Roma: Meltemi.

Capecchi, S. (2011), “Il corpo erotizzato delle donne negli spot pubblicitari e nelle riviste di moda femminile”, *Polis*, 2: 393-417.

Casadei, Th. (2015), “Itinerari del giusfemminismo”, in Id. (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino: Giappichelli, pp. 247-288.

Ciccione, S. (2010), *Essere maschi. Tra potere e libertà*, Milano: Rosenberg & Sellier.

Cook, R., Cusack, S. (2009), *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Corti, I. (a cura di) (2012), *Universo femminile. La Cedaw tra diritto e politiche*, Macerata: Eum.

D’Amico, M. (2011), *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, con la collaborazione di S. Catalano e S. Leone, Torino: Giappichelli.

Facchi, A. (1999), “Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl”, in Gf. Zanetti (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Milano: Cortina, pp. 129-153.

Falcone, A. (2015), “Misure di riequilibrio di genere nel disegno di revisione costituzionale e nella recente legislazione in materia elettorale e di finanziamento ai partiti politici”, in *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*: <http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/falcone.pdf>.

Fanlo Cortés, I. (2015), “Congedi genitoriali, politiche del diritto e diseguaglianze di genere. Riflessioni sul caso italiano nel quadro europeo”, *Diritto e Questioni Pubbliche*, 2: 37-54.

Faralli, C. (2015), “Donne e diritti. Un’introduzione storica”, in Th. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino: Giappichelli, pp. 1-13.

Ferrajoli, L. (2007), *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 3 voll., Roma-Bari: Laterza.

Fineman, M.A. (2005), “Gender and Law: Feminist Legal Theory’s Role in New Legal Realism”, in *Wisconsin Law Review*, 2: 405-431.

Gaag (van der), N. (2014), *Feminism and Men*, London: Zed books.

Giolo, O. (2014), “Norme, prassi, stereotipi nel diritto sessuato dell’immigrazione”, *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 2: 34-51.

Ead. (2015a), “Conclusioni. Per un (nuovo) ABC del femminismo, tra riappropriazione della memoria e unità di senso”, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Critiche di genere. Percorsi su norme, corpi e identità nel pensiero femminista*, Roma: Aracne, pp. 211-214.

Ead. (2015b), “Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra culture”, in Th. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino: Giappichelli, pp. 41-60.

Ead. (2015c), “Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto”, *Diritto e Questioni Pubbliche*, 2: 63-82.

Guaraldo, O. (2015), “Crisi della democrazia e soggettività individualista: la prospettiva della teoria femminista”, in L. Bazzicalupo (a cura di), *Crisi della democrazia*, Milano-Udine: Mimesis, pp. 133-144.

Jiménez Cano, R.M. (2012), “Justicia en contexto. La teoría feminista de la decisión judicial”, in Aa.Vv., *Perspectivas sobre feminismo y derecho*, Madrid: Dykinson, pp. 61-77.

Loretoni, A. (2014), *Ampliare lo sguardo. Genere e teoria politica*, Roma: Donzelli.

Marx Ferree, M., Tripp, A.M. (eds) (2006), *Global Feminism. Transnational Women’s Activism, Organizing and Human Rights*, New York: New York University Press.

MacKinnon, C.A. (2005), *Women’s Lives, Men’s Laws*, Cambridge (MA): Harvard University Press.

Magaraggia, S. (2015), “Il moto ondoso dei femminismi: abbiamo avvistato la quarta ondata?”, in S. Magaraggia e G. Vingelli (a cura di), *Genere e partecipazione politica*; prefazione di R. Biorcio, Milano: Angeli, pp. 23-34.

Mancina, C. (2002), *Oltre il femminismo: le donne nella società pluralista*, Bologna: Il Mulino.

Marchetti, S., Masciat, J.M.H., Perilli, V. (a cura di) (2012), *Femministe a parole*, Roma: Ediesse.

Mill, J.S., Taylor, H. (2008), *Sull’eguaglianza e l’emancipazione delle donne* (1869), a cura di N. Urbinati, Torino: Einaudi.

Morondo Taramundi, D. (2004), *Il dilemma della differenza nella teoria femminista del diritto*, Pesaro: Es@.

Möschel, M. (2015), “La tutela giuridica contro gli stereotipi di genere”, *Rivista critica del diritto privato*, 3: 443-466.

Nardini, K. (2015), “‘Molte domande e pochissime risposte’. Partecipazione e impegno maschile antisessista in Italia e in Spagna”, in S. Magaraggia e G. Vingelli (a cura di), *Genere e partecipazione politica*, Milano: Angeli, pp. 142-158.

Ngozi Adichie, C. (2015), *Dovremmo essere tutti femministi*, Torino: Einaudi.

Olsen, F. (1990), “Feminism and Critical Legal Theory. An American Perspective”, *International Journal of the Sociology of Law*, 2: 199-215.

Pastore, B. (2012), “Giustizia”, in U. Pomarici (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, vol. I, Torino: Giappichelli, pp. 259-280.

Pateman, C. (2015), *Il contratto sessuale: i fondamenti nascosti della società moderna*, con un'introduzione di O. Guaraldo, Bergamo: Moretti&Vitali.

Pitch, T. (2004), *I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, Torino: Giappichelli.

Pitino, A. (a cura di), (2015), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata. Un'analisi multidisciplinare*, Torino: Giappichelli.

Poggi, F. (2015), “Diversi per diritto. Le disuguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente”, *Diritto e Questioni Pubbliche*, 2: 9-36.

Pozzolo, S. (2015), “‘59 giorni a salario zero’. Appunto per uno studio sulla condizione delle donne in Europa, fra riforma del mercato del lavoro e crisi economica”, in Th. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino: Giappichelli, pp. 215-226.

Pozzolo, S., Verza, A. (a cura di) (2015), “A proposito di identità”, fascicolo monografico, *Ragion pratica*, 2.

Robustelli, C. (2000), “Lingua e identità di genere”, *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata*, XXIX: 507-527.

Ead. (2014), *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo. Progetto genere e linguaggio*, svolto in collaborazione con l'Accademia della Crusca, Firenze (accessibili all'URL: http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida_per_luso_del_genero_nel_linguaggio_amministrativo.pdf).

Roccella, M. (2010), “La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù”, *Ragion pratica*, 35: 419-438.

Scarponi, S. (a cura di) (2016²), *Diritto e genere: analisi interdisciplinare e comparata*, Padova: Cedam.

Sciarba, A. (2015), *La cura servile, la cura che serve*, Ospedaletto (PI): Pacini.

Sgarbi, C. (2015), “Lo stalking. Dall'evoluzione del fenomeno alle prospettive di intervento”, in Th. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino: Giappichelli, pp. 131-154.

Simone, A. (a cura di) (2012), *Sessismo democratico: l'uso strumentale delle donne nel neoliberismo*, Milano-Udine: Mimesis.

Ead. (2014), *I talenti delle donne: l'intelligenza femminile al lavoro*, Torino: Einaudi.

Spinelli, B. (2008), *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano: Angeli.

-
- Ead. (2015), “Femminicidio e riforme giuridiche”, in Th. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino: Giappichelli, pp. 155-157.
- Stang Dahl, T. (1986), “Building Women’s Law”, *International Journal of Sociology of Law*, 14: 239-247.
- Tronto, J.C. (2006), *Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura* (1993), a cura di A. Facchi, presentazione e traduzione di N. Riva, Reggio Emilia: Diabasis.
- Vantin, S. (2016), “La prima legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere. Innovazioni e questioni aperte”, *Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione*, 3: 1-18.
- Verza, A. (2009), “Le correnti femministe. Il difficile equilibrio tra eguaglianza e differenza”, in G. Campesi, I. Pupolizio, N. Riva (a cura di), *Diritto e teoria sociale: introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, Roma: Carocci, pp. 257-291.
- Ead. (2016), “La violenza contro le donne nell’ambito affettivo-relazionale”, *Notizie di Politeia*, 32(121): 3-27.
- Woolf, V. (2016), *Una stanza tutta per sé* (1929), Roma: Newton Compton Editori.